



Allegato 6 dell'ordinanza del DATEC concernente la navigabilità degli aeromobili (RS 748.215.1)

Requisiti di navigabilità, condizioni generali di esercizio e prescrizioni relative alle marcature

per gli aeromobili della categoria speciale,

Sottocategoria Sperimentali

Edizione 1: 12.06.2015

Entrata in vigore: 15.07.2015

Indice

| | | |
|---|--|---|
| 1 | Natura giuridica..... | 3 |
| 2 | Criteri di certificazione e requisiti di navigabilità generali | 3 |
| 3 | Restrizioni operative | 4 |
| 4 | Marcature..... | 4 |

1 Natura giuridica

Le presenti esigenze di navigabilità, condizioni generali di esercizio e prescrizioni relative alle marcature (NEI) costituiscono l'allegato 6 dell'ordinanza del DATEC concernente la navigabilità degli aeromobili.

2 Criteri di certificazione e requisiti di navigabilità generali

- 2.1 La presente sottocategoria Sperimentali comprende aeromobili concepiti o modificati appositamente per scopi di ricerca, di collaudo o scientifici.
- 2.2 L'UFAC definisce, caso per caso, le requisiti di navigabilità in funzione del pericolo per terzi. Esse comprendono le requisiti di navigabilità della categoria standard riconosciute a livello internazionale (cfr. art. 10 cpv. 1) o specificatamente definite allo scopo e approvate dall'UFAC.
- 2.3 L'aeromobile non deve presentare caratteristiche di volo o speciali caratteristiche costruttive che comportano un rischio.
- 2.4 Gli aeromobili della sottocategoria Sperimentali possono essere certificati in particolare per i seguenti scopi:
 - a) collaudo di nuovi progetti di velivoli, di nuovi equipaggiamenti e loro installazione, di nuove procedure d'esercizio o di nuovi generi d'esercizio;
 - b) prova dell'adempimento dei requisiti di navigabilità ai fini del rilascio di un certificato di tipo, di un certificato di tipo complementare o della modifica di un certificato di tipo;
 - c) addestramento dell'equipaggio del richiedente;
 - d) presentazione delle caratteristiche e della prestazione di volo nonché di caratteristiche speciali dell'aeromobile nel quadro di manifestazioni aeronautiche o fiere;
 - e) partecipazione a corse aeree o a record mondiali;
 - f) realizzazione di ricerche di mercato, dimostrazioni di vendita e addestramento dei piloti dei clienti.
- 2.5 Per la fase di collaudo del volo, l'UFAC definisce requisiti speciali per i mezzi di collaudo che tengono conto delle caratteristiche specifiche del primo volo e della protezione dell'equipaggio.

3 Restrizioni operative

- 3.1 I voli sono certificati soltanto per l'ambito d'impiego prescritto e nello spazio aereo assegnato.
- 3.2 I voli secondo le regole del volo a vista notturno (NVFR) e secondo le regole del volo strumentale (IFR) sono vietati, a meno che non siano espressamente autorizzati conformemente al manuale di volo.
- 3.3 I voli al di sopra delle zone densamente popolate e negli spazi aerei molto trafficati sono vietati a meno che non siano certificati espressamente nelle condizioni di volo certificate. Fanno eccezione i decolli e gli atterraggi nelle condizioni speciali definite dall'UFAC caso per caso.
- 3.4 L'UFAC può fissare caso per caso condizioni specifiche per l'equipaggio dell'aeromobile.

4 Marcature

- 4.1 All'interno dell'aeromobile, in modo ben visibile a tutti gli occupanti, deve essere apposta una targhetta con la seguente scritta permanente:

SPERIMENTALI

Un'autorizzazione di volo è stata rilasciata per il presente aeromobile della categoria speciale, sottocategoria Sperimentali. L'aeromobile è soltanto parzialmente conforme alle norme internazionali.

- 4.2 La seguente marcatura, formata da caratteri aventi un'altezza minima di 30 mm, deve essere apposta in modo ben visibile sulla parte esterna in corrispondenza dell'accesso:

SPERIMENTALI

Berna, 24 giugno 2015

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Doris Leuthard